PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDIMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 1496 del 22/12/2023

Determina del Responsabile N. 89 del 22/12/2023
PROPOSTA N. 1726 del 22/12/2023

OGGETTO: Comune di Spinetoli.
Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (art. 12 del D.Lgs. n. 152/06), relativa alla variante al PRG interessante varie pari del territorio comunale e le Norme Tecniche di Attuazione.

IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE DEL SETTORE IV PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;
Visto il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;
Vista la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1647 del 23.12.2019;
Vista la richiesta avanzata dal Comune di Spinetoli con nota prot. n. 14001 del 03.11.2023, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 07.11.2023 con protocollo n. 24086, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., della variante al vigente PRG interessante vari parti del territorio comunale e le Norme Tecniche di Attuazione (NTA);
Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore IV Pianificazione Territoriale in data 22.12.2023, di seguito integralmente trascritto:

"""""""""""Con nota prot. n. 14001 del 03.11.2023, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 03.11.2023 con protocollo n. 23942, il Comune di Spinetoli, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità Competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità alle procedure di valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., in merito alla variante parziale al vigente PRG interessante varie pari del territorio comunale e le Norme Tecniche di Attuazione (NTA), indicando il link nel quale sono stati resi disponibili il Rapporto Preliminare, la scheda di sintesi e gli elaborati di variante.

Con nota prot. n. 24086 del 07.11.2023 lo Scrivente Settore ha comunicato al Comune di Spinetoli l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica ed ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, il link nel quale lo stesso Comune ha reso disponibili il rapporto preliminare, la scheda di sintesi e gli elaborati di variante.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e dalla lettera A.4) della delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in

materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:
- AST Marche;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (Genio Civile) di Ascoli Piceno;
- AATO n. 5 Marche sud;
- CIIP Poliservizi S.p.A.;
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno;
- Settore III Infrastrutture e Servizi a Rete(Viabilità) della Provincia di Ascoli Piceno;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- ARPAM – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del DLgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

La CIIP Vettore, con nota prot. n. 21938 del 07.12.2023, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 07.12.2023, con prot. n. 26792, ha comunicato quanto segue:
…omissis…prima della redazione del progetto esecutivo vadano individuate puntualmente tutte le utenze da servire e le eventuali interferenze fra gli impianti e manufatti gestiti da questa Azienda, tramite riunioni e sopralluoghi congiunti con i nostri tecnici, definendo di volta in volta per ogni singolo caso le prescrizioni tecniche e le modalità operative. Inoltre qualora in fase di esecuzione dei lavori previsti dovessero sopraggiungere interferenze con condotte e/o collettori di competenza della CIIP SPA, non preventivamente individuate, dovrà essere data tempestiva comunicazione al fine di consentire la valutazione da parte di questa Azienda per la fase immediatamente operativa.

L'AST di Ascoli Piceno – Dipartimento di Prevenzione, con nota prot. n. 100990 del 01.12.2023, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 30.10.2023, con prot. n. 23574, fermo restando l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza contenute nel Regolamento Locale di Igiene, nelle norme e nelle leggi vigenti anche per quanto non esplicitato di seguito in particolare relativamente alla compatibilità rispetto alle norme su industrie insalubri, zonizzazioni, perimetrazioni e fasce di rispetto, ha ritenuto di escludere la pratica di cui in oggetto dal procedimento di valutazione ambientale strategica.

L'ARPAM – Servizio Territoriale Provinciale di Ascoli Piceno, con nota prot. n. 40077 del 27.11.2023, non ha rilevato effetti significativi e negativi di carattere ambientale derivanti dall'attuazione delle della variante in argomento; in relazione ai disposti di cui al punto B3 della DGR n. 1647 del 23.12.2019 ha ritenuto che non emergono elementi inerenti agli aspetti ambientali per i sia necessario l'assoggettamento alle procedure di valutazione ambientale strategica.

Il Servizio Viabilità – Infrastrutture per la Mobilità della scrivente Amministrazione, con nota prot. n. 26047 del 28.11.2023, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 28.11.2023, con prot. n. 26047, non evidenziando particolari interferenze con la viabilità provinciale non ha ritenuto di assoggettare a VAS la variante di che trattasi.

La Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (Genio Civile) di Ascoli Piceno, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Marche, l'AATO n. 5 Marche sud e il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della scrivente Amministrazione non hanno espresso alcun parere in merito.

CONTENUTI DEL PIANO
Come indicato nella Sezione 1 "Contenuti generali" del rapporto preliminare, la variante al PRG riguarda modifiche ai vigente progetti norma, retrocessioni di aree da edificabili a zona agricole o verde privato, previsione di nuovi progetti norma, "spostamenti di cubatura" ed interventi sulla viabilità locale.
In particolare da quanto riportato nelle tabelle presenti al paragrafo 1.F "Ambito di influenza ambientale e territoriale del Piano" risulta che il carico urbanistico diminuisce di mc 32.904,94 mentre le aree edificabili aumentano di mq 11.500,53.

Con nota provinciale prot. n. 27567 del 19.12.2023 - rilevata la presenza di contraddizioni nel rapporto preliminare laddove la variante sembrerebbe determinare una riduzione della volumetria di Piano mentre in altre parti viene invece precisato che la stessa determina un aumento del carico urbanistico - sono stati richiesti chiarimenti circa l'effettiva portata delle modifiche introdotte rispetto al vigente PRG.
Con nota prot. n. 16339 del 21.12.2023 il Comune ha precisato che le contraddizioni rilevate derivano dal fatto che nella prima ipotesi di variante (anno 2018) era previsto un incremento del carico urbanistico che invece poi l'Amministrazione Comunale non ha ritenuto confermare in quanto non in linea con i trend demografici rilevati. Dai dati riportati in tale nota comunale risulta che le modifiche proposte al vigente PRG determinano una diminuzione delle aree edificabili di tipo residenziale di mq 43.536,59 per una corrispondente volumetria di mc 56.339,26 e delle aree edificabili produttive di mq 3.639,61 per una volumetria di mc 17.378,45; tali aree in sottrazione assumono la destinazione di zona "E" agricola.
Il Comune ha altresì specificato che per mera dimenticanza non ha provveduto ad aggiornare il rapporto preliminare con i dati soprariportati e che comunque le informazioni, analisi e considerazioni contenuto nello stesso, visto che la variante determina una riduzione del carico urbanistico, sono da ritenersi idonee a valutare la significatività degli effetti ambientali indotti dalla variante in argomento.

CONTENUTI DELLA SCHEDA DI SINTESI
Nella scheda di sintesi predisposta dal Responsabile dell'Area Tecnica Comunale risulta che la variante:
- non definisce il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione o comunque la realizzazione di progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA);
- non ricade in area SIC e/o ZPS;
- non ricade all'interno del perimetro di un Parco o Riserva Naturale;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- non interessa ambiti definitivi di tutela del PRG adeguato al PPAR;
- è relativa alla modifica della destinazione urbanistica di varie parti del territorio comunale;
- non comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii. (DM 26.03.1970);
- interferisce con zone esondabili vincolate dal PAI: aree esondabili E2 di cui all'art. 12 delle NTA del PAI Tronto;
- risulta conforme al Piano Operativo di Gestione dei Rifiuti Regionale e/o Provinciale;
- comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano; smaltimento delle acque nere in fognatura pubblica mediante, smaltimento acque bianche in fognatura dedicata ove presente;
- ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23;
- nelle aree non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie di alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in aree appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato;
- comporta modifiche alla viabilità esistente di tipo comunale (eliminazione strade di Piano non ancora realizzate);
- il Comune non dispone di Regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale;
- nel contesto ambientale di riferimento della variante non sono note altre criticità ambientali.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE
Si rileva preliminarmente che il rapporto preliminare di screening fa riferimento alle linee guida regionali per la VAS approvate con delibera di GR n. 1813/2010, le quali però sono state abrogate e sostituite da quelle approvate con delibera di GR n. 1647/2019.
A tal proposito lo scrivente Settore, con nota prot. n. 27567 del 19.12.2023, ha richiesto dei chiarimenti al Comune i quali sono stati forniti con nota comunale prot. n. 16339 del 21.12.2023; in tale nota è stato precisato che seppur il rapporto preliminare di VAS inviato è stato effettivamente redatto sulla base delle linee guida regionali per la VAS approvate con delibera di GR n. 1813/2010 lo stesso, pur se non formalmente suddiviso nelle cinque sezioni previste dalle linee guida approvate con delibera di GR n. 1647/2019, può sostanzialmente ritenersi rispondente ai requisiti minimi richiesti dalle stesse linee guida anche in considerazione delle caratteristiche delle

modifiche apportate al vigente PRG che determinano, come sopra indicato, una riduzione delle aree edificabili di tipo residenziale di mq 43.536,59 per una corrispondente volumetria di mc 56.339,26 e delle aree edificabili produttive di mq 3.639,61 per una volumetria di mc 17.378,45.
E' stato in ogni caso specificato che il rapporto di screening inviato, come stabilito dall'art. 12 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato predisposto facendo riferimento ai criteri di cui Allegato I alla Parte Seconda del citato D.Lgs n. 152/06.
Lo scrivente Settore è dell'avviso che le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante al vigente PRG; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.
Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening. La fase di screening verifica se le azioni previste dalla variante avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:
- consente di verificare se la variante possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare deve contenere pertanto una prima individuazione "dei possibili impatti ambientali significativi" a seguito dell'attuazione del Piano attuativo in esame (come prescritto dall'art.13 comma t del D.Lgs n.152/2006).
Il Rapporto Preliminare risulta articolato come di seguito meglio specificato.

Sezione 1 "Contenuti generali"
In tale sezione viene dapprima effettuata una descrizione dei contenuti della variante e del quadro normativo di riferimento per la valutazione ambientale strategica.
E' presente poi la verifica di coerenza esterna nella quale è stata condotta l'analisi dei piani e programmi ritenuti pertinenti la variante di che trattasi, come di seguito elencati, in considerazione dell'ambito territoriale e settoriale d'intervento della stessa: Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR), Piano per l'Assetto Idrogeologico del fiume Tronto (PAI), Piano Regionale di Tutela delle Acque, Piano d'Ambito dell'AATO n. 5 Marche sud, Piano Regionale per il risanamento e il mantenimento della qualità dell'aria ambiente, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; viene evidenziato che la variante verifica la coerenza rispetto a tali livelli di pianificazione e programmazione.

Per l'individuazione degli ambiti di influenza ambientale e territoriali è stato utilizzato il modello della check list; l'ambito di influenza territoriale di un Piano è costituito dall'area nella quale potranno manifestarsi gli impatti ambientali derivanti dall'attuazione dello stesso; nel caso di specie avrà come ambito di applicazione il territorio comunale.
Al fine di definire l'ambito di influenza ambientale e territoriale della variante sono stati individuati gli aspetti ambientali (biodiversità, acqua, suolo e sottosuolo, paesaggio, aria, cambiamenti climatici, salute umana, popolazione, beni culturali) ed i settori di governo (energia, rifiuti, mobilità) con i quali la stessa interagisce, anche indirettamente, determinando effetti.
Sono stati poi individuati gli obiettivi strategici di sostenibilità ambientale, i sub obiettivi ed indicate le azioni per il loro raggiungimento.

Sezione 2 "Fase di screening"
E' stata effettuata la verifica di pertinenza rispetto ai criteri di cui all'Allegato 1 alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.
Non vengano rilevate particolari criticità ambientali derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante in argomento rispetto ai vari effetti individuati (acqua: variazioni negli utilizzi delle risorse idriche, modifiche alla portata dei corpi idrici recettori, variazioni dell'utilizzo di energia, inquinamento atmosferico, inquinamento atmosferico dovuto al traffico veicolare, produzione di rifiuti in fase di cantiere, produzione di rifiuti in fase di esercizio, inquinamento acustico).
Con riferimento al carattere cumulativo degli effetti individuati gli stessi vengono ritenuti trascurabili mentre non è rilevata alcuna natura transfrontaliera di tali effetti.

Per quanto riguarda i rischi per la salute umana la significatività degli effetti viene ritenuta assente, così come il valore e la vulnerabilià delle aree che potrebbero essere interessate e gli effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale mentre l'entità e l'estensione nello spazio degli effetti non viene ritenuta in grado di apportare significative alterazioni al contesto ambientale e allo skyline.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI
Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta, visti i pareri espressi dagli SCA e considerate le caratteristiche delle modificazioni introdotte rispetto al vigente PRG che determinano una consistente riduzione del consumo di suolo e del carico urbanistico (diminuzione delle aree edificabili di tipo residenziale di mq 43.536,59 per una corrispondente volumetria di mc 56.339,26 e delle aree edificabili produttive di mq 3.639,61 per una volumetria di mc 17.378,45), si ritiene che non emergano particolari criticità in merito alla variante di cui in oggetto tali da rendere necessario un suo assoggettamento alle procedure di VAS.

CONCLUSIONI
Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., la variante al vigente PRG adeguato al PPAR del Comune di Spinetoli interessante varie parti del territorio comunale e le Norme Tecniche di Attuazione (NTA), a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di adozione o adozione definitiva fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione da rendersi in calce alla deliberazione di adozione, adozione definitiva e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali rilievi al successivo procedimento relativo all'espressione del parere di conformità di cui all'art. 26 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii.**"""""""""**

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n.241/90;

D E T E R M I N A

A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/006 e ss.mm.ii., della variante al vigente PRG adeguato al PPAR del Comune di Spinetoli interessante varie parti del territorio comunale e le Norme Tecniche di Attuazione (NTA), a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. la varante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di adozione o adozione definitiva fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza

attraverso apposita dichiarazione da rendersi in calce alla deliberazione di adozione, adozione definitiva e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.
Si rimandano eventuali rilievi al successivo procedimento relativo all'espressione del parere di conformità di cui all'art. 26 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii..

B) gli atti comunali dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;

C) di trasmettere copia del presente atto ai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati nel presente procedimento;

D) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Spinetoli quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;

E) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;

F) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

G) Di da dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;

H) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorno con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Settore IV Pianificazione Territoriale
Il Titolare di incarico di Elevata Qualificazione
delegato dal Dirigente
(Arch. Francesco Barra)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente / La Elevata Qualificazione dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, lì 22/12/2023

Il Dirigente / La Elevata Qualificazione
IL DIRIGENTE
BARRA FRANCESCO